

REGIONE DELL'UMBRIA GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale attività produttive

Servizio Aiuti alle imprese ed alle filiere agricole ed agroalimentari

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 9017 DEL 09 OTT. 2002

OGGETTO: L. R. n.7/99 Interventi di promozione e di sostegno a favore dello sviluppo della cooperazione nel settore agro - alimentare. Modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dall'art.4 – Anno 2002. Avviso pubblico.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni; e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Vista la legge regionale 9 marzo 1999, n.7 Interventi di promozione e di sostegno a favore dello sviluppo della cooperazione nel settore agroalimentare

MODULO B

Spazio riservato all'Archivio		
REGIONE UMBRIA		
DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE		
046390 /IV 15 OTT. 2002		
Cat.	Cl.	Fasc.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della determinazione dirigenziale.

Il responsabile di Sezione o il Dirigente competente

(Geom. Isidoro Fabbris)

Data 8-10.2002

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si appone il visto in ordine alla regolarità contabile della determinazione dirigenziale, la cui spesa trova copertura finanziaria al cap. _____ del bilancio regionale per l'esercizio finanziario _____

Il dirigente responsabile Serv. Ragioneria o suo delegato

Data _____

VISTO IN ORDINE ALLA LIQUIDAZIONE DI SPESA

Si appone il visto in ordine alla regolarità della determinazione di liquidazione a fronte del seguente impegno di spesa

Il dirigente responsabile Serv. Ragioneria o suo delegato

Data _____

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. _____ del 9 ottobre 2002 con la quale a norma dell'art.6 della legge regionale in oggetto è stato disposto il riparto, per tipologia di intervento, dei fondi stanziati dal bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2002;

Atteso che, per l'assegnazione delle provvidenze assegnate è necessaria la predisposizione di un avviso pubblico nel quale vengono, tra le altre, definite le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di aiuto nonché i criteri per l'ammissibilità ai benefici, per la selezione delle iniziative e quant'altro necessario alla fase istruttoria;

Vista la legge la Deliberazione di Giunta Regionale n.1377 del 9 ottobre 2002 avente per oggetto "Legge regionale 9 marzo 1999, n.7 Interventi di promozione e di sostegno a favore dello sviluppo della cooperazione nel settore agroalimentare. Modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dall'art.4 – Anno 2002. Approvazione dei criteri per l'ammissibilità ai benefici e per la selezione delle iniziative.";

Visto lo schema di avviso pubblico allegato al presente atto, contraddistinto dalla lettera A;

Il Dirigente Responsabile del Servizio

D E T E R M I N A


1. di approvare l'allegato documento A) concernente: "Legge regionale 9 marzo 1999, n.7 Interventi di promozione e di sostegno a favore dello sviluppo della cooperazione nel settore agroalimentare. Modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dall'art.4 – Anno 2002. Avviso pubblico.";
2. di disporre la pubblicazione del presente atto, corredata dell'allegato A), nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria;
3. di dichiarare che l'atto non è di maggior rilevanza ed è immediatamente efficace.

L'Istruttore
(Geom. Isidoro Fabbri)



Si attesta la regolarità del procedimento

Il Responsabile del procedimento
(Geom. Isidoro Fabbri)



Il Dirigente responsabile del servizio

(Dott. Giuliano Polenzani)



Perugia, 9.10.2002

detbandoavviso7 –C-
Fabbri/mac



Allegato A)

Legge regionale 9 marzo 1999 , n.7. Interventi di promozione e di sostegno a favore dello sviluppo della cooperazione nel settore agroalimentare. Modalità e criteri per la concessione dagli aiuti previsti dall'art.4 – Anno 2002. Avviso pubblico.

La Regione dell'Umbria pubblica il presente avviso per consentire la presentazione delle domande di aiuti previsti dalla legge regionale 9 marzo 1999, n.7 volti al consolidamento, sviluppo e modernizzazione delle imprese cooperative agricole ed agroalimentari della Regione.

ART. 1 Finalità

L'azione si concretizza nella concessione di aiuti, sotto forma di contributi in conto capitale, finalizzati ad incentivare le tipologie di intervento a), c), e g) dell'art.3 della legge regionale 9 marzo 1999, n.7.

ART. 2 Tipologia degli interventi

Sono previsti i seguenti interventi:

TIPOLOGIA A) "Costituzione di nuove società cooperative" :

La tipologia di interventi a) intende promuovere la costituzione di nuove società cooperative nei seguenti settori:

1. agricole, agroalimentari e agroindustriali;
2. della pesca;
3. di servizi in agricoltura.

Intensità dell'aiuto e/o importo e differenze applicate

L'aiuto è corrisposto nella misura massima dell'80% delle spese, giustificate e documentate di costituzione e funzionamento amministrativo, comprese le spese notarili ed i costi di registrazione sostenuti nel primo anno di attività. Per il secondo e terzo anno di attività, ai beneficiari sono concessi contributi in conto capitale, per il funzionamento amministrativo, rispettivamente pari al 60% e 40% delle spese sostenute e giustificate.

In sede di domanda il beneficiario quantifica l'ammontare annuo presunto delle spese che prevede di sostenere nel triennio, l'ammontare massimo del contributo annuo erogabile verrà quantificato sulla base delle spese preventivate e non potrà eccedere l'importo annuo ammissibile quantificato in sede di accoglimento della domanda iniziale.

In ogni caso il contributo massimo concedibile per la prima annualità non può eccedere l'importo di 75.000 Euro e verrà proporzionalmente ridotto, per gli anni successivi al primo, secondo le aliquote percentuali riportate al punto precedente.

Tale contributo è concesso a richiesta formale, corredata dalla relativa documentazione comprovante la spesa rendicontata, presentata dal beneficiario al competente Servizio della Direzione Regionale, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono sostenute le spese per le quali si chiede il contributo. L'importo cumulato del contributo nei tre anni non può superare il 50 % del fatturato complessivo dello stesso periodo. In caso di superamento di tale soglia si procederà alla compensazione nel corso o al termine del triennio.



Requisiti del beneficiario

Possono beneficiare degli aiuti le imprese cooperative agricole, agroalimentari, agroindustriali e della pesca, e loro consorzi, iscritte al competente registro prefettizio, nonché le imprese cooperative di servizi in agricoltura, e loro consorzi, iscritti al competente registro prefettizio, sezione agricoltura, nei cui atti costitutivi sia previsto lo svolgimento di attività di servizi rivolti in modo prevalente e continuativo nei confronti dei soci operatori agricoli. L'attività prevalente e continuativa è accertata mediante dichiarazione resa dal legale rappresentante della società cooperativa (in sede di controlli tale requisito sarà verificata mediante l'analisi di bilancio di esercizio degli ultimi tre anni, per le cooperative di nuova costituzione tale attività è presunta, e sarà accertata nei modi suddetti al termine del terzo anno di attività)

Sono ammesse ai benefici di cui al presente avviso, le cooperative in fase di costituzione o già costituite nell'anno 2001.

Per nuova società cooperativa è da intendere la società costituita da persone fisiche, e/o da persone giuridiche, anche cooperative, la cui attività sociale non rientri nell'oggetto sociale della costituenda cooperativa.

TIPOLOGIA C) Aggregazione produttiva e/o commerciale

Sono concessi contributi per la costituzione di organismi associativi o forme permanenti di associazione volti allo svolgimento di tutte o parte delle funzioni aziendali tra due o più cooperative agricole, agroalimeritari, agroindustriali , della pesca, di servizi in agricoltura e loro rispettivi consorzi.

Intensità d'aiuto e/o importo e differenze applicate:

L'aiuto è corrisposto sino al 100 per cento delle spese, documentate e giustificate, di costituzione e funzionamento amministrativo, comprese le spese notarili e i costi di registrazione degli atti se sostenuti nel primo anno di attività. Nel secondo, terzo, quarto e quinto anno di attività, ai beneficiari sono concessi contributi in conto capitale per il funzionamento amministrativo rispettivamente pari al 80%, 60%, 40% e 20% delle spese sostenute e giustificate.

In ogni caso il contributo massimo concedibile per la prima annualità non può eccedere l'importo di 300.000 Euro e verrà proporzionalmente ridotto, per gli anni successivi al primo, secondo le aliquote percentuali riportate al punto precedente.

In sede di domanda il beneficiario quantifica l'ammontare annuo presunto delle spese che prevede di sostenere nel quinquennio, l'ammontare massimo del contributo annuo erogabile verrà quantificato sulla base delle spese rendicontate e, fatto salvo il tetto massimo previsto, non potrà, comunque, eccedere l'importo annuo ammissibile quantificato in sede di accoglimento della domanda iniziale.

Tale contributo è concesso su richiesta formale presentata dal beneficiario al competente Servizio della Direzione Regionale, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono sostenute le spese per le quali si chiede il contributo. L'importo cumulato del contributo nei cinque anni non può essere superiore al 50 per cento del fatturato relativo allo stesso periodo. Pertanto in caso di superamento di tale soglia si procederà alla compensazione nel corso o al termine del quinquennio.

Requisiti del beneficiario

Possono accedere a tale tipologia di aiuti, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 7/99, i seguenti soggetti:

- società cooperative agricole, agroindustriali, agroalimentari e loro consorzi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della L.R. 7/99;
- società cooperative della pesca e loro consorzi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della L.R. 7/99;
- società cooperative di servizi in agricoltura e loro consorzi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 2 della L.R. 7/99;



- gli organismi associativi e le forme permanenti di associazione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 2 della L.R. 7/99.

Sono ammesse ai benefici di cui al presente avviso, le aggregazioni in fase di attuazione o già effettuate nell'anno 2001.

TIPOLOGIA G) aumento del capitale sociale.

Sono concessi contributi sotto forma di apporto di capitale da parte della Regione a sostegno della struttura societaria delle cooperative agricole che, in attuazione di programmi d'investimento realizzino un aumento del capitale sociale.

Intensità d'aiuto e/o importo e differenze applicate:

L'aiuto è concedibile sino ad un massimo del 40 per cento del costo del programma di investimento, e comunque nei limiti e alle condizioni previste per gli investimenti di cui alle Misure 1.1.1 a) e 1.2.1 g) del Piano di Sviluppo Rurale (D.G.R. n. 205/01) fatto salvo il limite minimo di investimenti ammissibili che non viene applicato alle domande di cui alla presente tipologia e fatto salvo il limite massimo di contributo ammissibile che, per la presente tipologia è fissato a 20.000 Euro. Il contributo è concesso esclusivamente ad imprese che dimostrino l'equilibrio finanziario. Per la stessa tipologia di investimento non potranno essere presentate altre domande di aiuti a valere su altre leggi o regolamenti.

Requisiti del beneficiario

Possono beneficiare degli aiuti tutti gli organismi associativi di cui all'art. 2 della legge regionale 7/99 che si impegnano ad un aumento del capitale sociale da attuarsi nel periodo temporale di **tre anni** e che giustifichino tale aumento.

ART. 3 Vincoli ed esclusioni

Sono esclusi i soggetti che risultino inadempienti rispetto all'osservanza della legge regionale 19.03.1996, n. 5 concernente le disposizioni normative relative alle condizioni retributive del personale dipendente, ai contratti collettivi di lavoro ed alle vigenti disposizioni in materia assistenziale e previdenziale nonché a tutte le misure necessarie per la sicurezza fisica dei lavoratori e dell'ambiente.

Sono infine esclusi dai contributi tutti i soggetti che sono in stato di liquidazione volontaria, amministrazione controllata, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o fallimento.

ART. 4 Condizioni particolari

Possono beneficiare degli aiuti tutti i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:

- Per le cooperative di trasformazione l'approvvigionamento delle materie prime sia effettuato almeno per il 51% tramite il conferimento dei soci;
- Per le tipologie A e C) saranno riconosciute ammissibili ai contributi previsti esclusivamente le spese, sostenute e documentate successive al 1 gennaio 2002.
- Per la tipologia G) saranno riconosciute ammissibili ai contributi previsti esclusivamente le spese, sostenute e documentate successive alla presentazione della domanda ai sensi del presente avviso.



ART. 5

Presentazione delle domande

Le domande volte ad ottenere la concessione degli aiuti, formulate esclusivamente sugli appositi modelli stampati con l'apposita procedura software messa a disposizione dalla Regione, devono essere presentate, in duplice copia, alla Regione dell'Umbria, Direzione Regionale Attività Produttive, Servizio Aiuti alle Imprese ed alle Filiere Agricole ed Agroalimentari, corredate della documentazione richiesta, con le seguenti modalità:

- Spedizione della domanda e documentazione allegata in plico raccomandato unitamente al supporto informatico contenente tutti i dati informatizzati della stessa, in tal caso, per la verifica del rispetto dei termini di presentazione, fa fede la data apposta dall'Ufficio postale accettante;
- Consegnarla a mano da parte di singoli. In tal caso la domanda e documentazione allegata, unitamente al supporto informatico contenente tutti i dati informatizzati della stessa, deve essere depositata entro le ore 12 (dodici) dell'ultimo giorno utile per la presentazione, corredata da una lettera di accompagnamento in duplice copia, sottoscritto dal depositante, del quale un esemplare è restituito previo apposizione del timbro datario da parte dell'Ufficio ricevente.

Il modello di domanda e gli allegati devono essere sottoscritti dal richiedente, a pena di irricevibilità. Le domande pervenute verranno considerate regolarmente prodotte solo se, unitamente alla domanda in forma cartacea, viene prodotto il supporto informatizzato, compilato utilizzando l'apposita procedura software messa a disposizione dalla Regione, contenente tutti i dati presenti nella domanda e negli allegati alla domanda stessa.

La Regione fornisce l'apposito software di caricamento delle domande.

A norma dell'art. 2, comma 10, della Legge 16 giugno 1998, n. 191, la sottoscrizione delle istanze non è soggetta ad autenticazione qualora la firma sia apposta in presenza del funzionario addetto al ricevimento, ovvero la domanda, sottoscritta, sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di un documento valido di identità del sottoscrittore.

A norma dell'art. 2, comma 11, della predetta Legge, le suddette modalità di sottoscrizione (non autenticata) sono applicate anche alle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 4 della Legge 1 gennaio 1968, n. 15.

Con la domanda dovrà essere prodotto, firmato dal richiedente, l'elenco della documentazione allegata.

Le domande dovranno essere presentate entro il termine del 15 novembre 2002.

ART. 6

Documentazione da allegare alla domanda

Le società cooperative che richiedono i contributi di cui al presente avviso sono tenute a costituire presso le proprie sedi legali, ovvero presso uno degli Organismi firmatari di apposita convenzione stipulata con la regione, il "fascicolo aziendale".

Documentazione comune alle diverse tipologie:

Check list dei documenti di cui al successivo art. 7, compilata secondo il modello predisposto dalla Regione, a cura del beneficiario o dell'organismo convenzionato, che attesta la completezza e la conformità della documentazione conservata nel "fascicolo aziendale" e necessaria ai fini degli adempimenti di cui alla vigente normativa, e la corrispondenza di tutte le informazioni contenute nella domanda e nei relativi allegati, rispetto alla documentazione stessa. Tale check list dovrà essere presentata, con le medesime modalità previste per la domanda.

Documentazione per le domande ai sensi della Tipologia A):

Preventivo dettagliato di spesa oggetto della domanda di aiuto distinta per anno, al netto di I.V.A., con descrizione particolareggiata delle voci distinte per categoria, sottoscritto dal legale



rappresentante della cooperativa e vistato dal Collegio sindacale della stessa, relative alla costituzione, comprese le spese notarili e gli oneri di registrazione degli atti costitutivi, e ai primi tre anni di funzionamento amministrativo, distinta per ciascun anno di esercizio.

Documentazione per le domande ai sensi della Tipologia C):

Preventivo dettagliato di spesa oggetto della domanda di aiuto distinta per anno, al netto di I.V.A., con descrizione particolareggiata delle voci distinte per categoria, sottoscritto dal legale rappresentante della cooperativa e vistato dal Collegio sindacale della stessa, relative alla costituzione, comprese le spese notarili e gli oneri di registrazione degli atti costitutivi, e ai primi cinque anni di funzionamento amministrativo, distinta per ciascun anno di esercizio.

Documentazione per le domande ai sensi della Tipologia G):

Copia conforme all'originale della deliberazione del consiglio di amministrazione della cooperativa che approva l'aumento del capitale sociale e ne stabilisce il relativo utilizzo per un programma d'investimenti.

ART. 7

Documentazione da custodire nel fascicolo aziendale

Le società cooperative che richiedono i contributi di cui al presente avviso sono tenute a costituire presso le proprie sedi legali, ovvero presso uno degli Organismi di rappresentanza, il "fascicolo aziendale".

Nel "fascicolo aziendale" andranno conservati, per tutta la durata del periodo di impegno, tutte le documentazioni atta a dimostrare i requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per accedere alle diverse tipologie di aiuto, oltre a tutte le documentazioni di tipo contabile, tecnico o amministrativo atte a comprovare: l'entità dell'aiuto richiesto ed a dimostrare le spese sostenute e, per le tipologie riconducibili agli investimenti, le necessarie autorizzazioni, tutti gli atti o documentazioni amministrative, la consistenza delle opere effettivamente realizzate, le modalità di affidamento dei lavori, le modalità di scelta delle forniture.

In particolare, nel "fascicolo aziendale" andranno conservati i seguenti documenti:

Documentazione comune alle diverse tipologie:

Atto costitutivo e statuto in copia conforme all'originale completo di eventuale regolamento interno;

Certificato della C.C.I.A.A. di iscrizione e vigenza e, qualora il contributo richiesto supera i 300 milioni, del nulla osta ai fini antimafia;

Certificato di iscrizione al relativo registro prefettizio;

Dichiarazione del Legale rappresentante della cooperativa attestante l'elenco nominativo dei soci con indicazione di data e luogo di nascita ed attività esercitata e/o qualifica di ogni singolo socio, se conferente, conferimenti dell'ultimo anno;

Delibera del Consiglio di Amministrazione della cooperativa che autorizza il legale rappresentante a presentare la domanda e a riscuotere il contributo.

Ultimo bilancio presentato completo di attestazione di deposito presso la C.C.I.A.A. e di stato patrimoniale, conto economico, relazione degli Amministratori e del Collegio sindacale (escluse le cooperative di cui alla Tipologia A)

Documentazione per le domande ai sensi della Tipologia G):

Certificato o visura catastale dei terreni e degli immobili oggetto dell'investimento, anche se intestati a soggetto diverso dal richiedente. Il certificato o la visura debbono risultare rilasciati in data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione della domanda. Se scaduti, in alternativa alla presentazione di nuova documentazione, i certificati possono essere integrati da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che non sono intervenute variazioni successive. Se del caso, il certificato catastale, dovrà essere integrato da idonea



documentazione attestante la disponibilità dei terreni e degli immobili da parte del richiedente e la reale situazione dei terreni e degli immobili stessi: atti di compravendita, di donazione, di successione; atti o contratti di affitto, di usufrutto, uso e comodato; decisioni di riconoscimento di proprietà per usucapione; domanda di variazione della qualità di cultura, tipo di frazionamento; ogni altro documento atto a comprovare il legittimo possesso dei terreni e degli immobili ed il loro attuale stato (i contratti, atti e documenti attestanti il titolo di possesso debbono risultare registrati in data anteriore alla presentazione della domanda di aiuto);

Nel caso in cui il titolo di possesso dei terreni o degli immobili abbia scadenza anteriore alla scadenza del vincolo quinquennale, il richiedente è tenuto a produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale il proprietario delle superfici oggetto di domanda, se diverso dal richiedente, dichiara di essere a conoscenza in particolare che:

Per tali superfici o immobili è stata presentata una domanda di aiuti ai sensi della L.R. n. 7/99; I terreni e gli immobili resteranno gravati dalle prescrizioni e dai vincoli previsti dalla suddetta Legge;

Nel caso in cui il titolo di possesso dei terreni abbia scadenza anteriore alla scadenza del vincolo quinquennale o decennale, il richiedente è tenuto a produrre, anteriormente alla scadenza del contratto originale, la documentazione il rinnovo del possesso dei terreni e degli immobili sui quali mantenere l'impegno assunto;

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal Legale rappresentante della Società richiedente contenente l'impegno di utilizzare per la stima di eventuali opere di carattere edilizio e di impianti tecnologici l'elenco regionale dei prezzi vigente all'atto della pubblicazione del presente bando (aggiornamento 1998 - D.G.R. 2812 del 27.05.1998) e analisi dei prezzi per le voci non indicate nell'elenco regionale richiamato.

Breve relazione che indichi i modi di reperimento della materia prima trasformata che evidenzi il rapporto tra le materie prime lavorate nell'impianto (media ultimo triennio) e le materie prime conferite dai soci (media ultimo triennio) sottoscritto in firma autentica dal Legale rappresentante della Società;

Per acquisti ammissibili ai sensi della normativa di riferimento Reg. CE 1257/99 allegare:
promessa di vendita del fabbricato oggetto di acquisizione sottoscritta dalla ditta venditrice;
perizia di stima giurata e asseverata (completa di planimetrie catastali);
codice fiscale della parte venditrice;

dichiarazione in bollo del venditore con firma autenticata relativa ad eventuali benefici pubblici ottenuti per la realizzazione, ristrutturazione o ampliamento di tutto o in parte degli immobili oggetto di acquisizione (allegare copia dei provvedimenti di concessione e liquidazione);

Copia conforme all'originale del libro soci della cooperativa completo del capitale sociale versato e sottoscritto da ciascun socio alla data del 12.11.1999;

Nota comune a tutte le tipologie:

Tutta la documentazione elencata – od alla quale si rinvia – nel presente articolo deve essere conservata in un unico esemplare, in originale o copia autenticata.

ART. 8 Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande fa capo al Servizio Aiuti alle Imprese e alle Filiere Agricole e Agroalimentari, la responsabilità del procedimento è attribuita al responsabile della Sezione II del Servizio medesimo.

Le strutture preposte all'istruttoria delle domande, ricevute le stesse provvedono perché vengano acquisite al protocollo della Direzione secondo l'ordine di presentazione.

Le strutture preposte all'istruttoria provvedono all'informatizzazione delle domande pervenute utilizzando l'apposita procedura software e costituiscono una banca dati delle domande pervenute contenente tutti gli elementi informativi necessari all'istruttoria, al monitoraggio, al



controllo, nonché alla formulazione degli elaborati di liquidazione e di tutti gli ulteriori elementi informativi, di supporto e gestione.

Alla verifica della regolarità e completezza formale e documentale delle domande nonché del possesso, in capo al richiedente, dei requisiti soggettivi ed oggettivi.

Ai sensi della DGR n. 1124 del 4 agosto 1999 che attribuisce le competenze ai vari Servizi, all'istruttoria delle domande collaboreranno i Servizi della Direzione Attività Produttive coinvolti.

Le domande pervenute oltre il termine ultimo di presentazione verranno dichiarate irricevibili.

Il caricamento delle domande regolarmente prodotte deve essere completato entro 15 giorni dal ricevimento.

Nel caso di domande incomplete o di documentazione irregolare, ne è consentita la regolarizzazione, su specifica richiesta del responsabile del procedimento, entro termini compatibili con la procedura istruttoria indicati dallo stesso, e di norma non superiori a 30 gg.

I richiedenti sono tenuti a fornire, entro il termine fissato dal responsabile del procedimento, a pena di decadenza della domanda, i documenti richiesti per la regolarizzazione della domanda stessa e, comunque, necessari all'espletamento dell'istruttoria.

L'istruttoria verrà conclusa con la compilazione di un apposito documento istruttorio (check-list) nella quale viene riportata la quantificazione dell'aiuto ammissibile, o in caso di rilevata mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti la declaratoria di esclusione motivata della domanda.

Al riscontro positivo della sussistenza, in capo al richiedente, dei requisiti soggettivi ed oggettivi consegue l'ammissibilità all'erogazione del contributo.

Il Responsabile del Procedimento, conclusa l'istruttoria amministrativa, redige le graduatorie provvisorie per ogni tipologia di intervento prevista e le declaratorie delle istanze irricevibili o inammissibili. Il completamento dei procedimenti, con l'impegno delle somme disponibili, deve avvenire entro 60 gg. dal termine ultimo di presentazione delle domande.

ART. 9

Priorità e criteri di valutazione

Per la concessione degli aiuti di cui al presente avviso si procede alla definizione di una graduatoria di merito delle istanze ammissibili per ogni Tipologia di intervento prevista.

Ai fini della liquidazione dei contributi, sulla scorta degli elenchi dei beneficiari ammissibili, si provvederà a stilare una graduatoria generale di merito nella quale verranno individuate le aziende benefiarie utilmente collocate sino alla capienza delle disponibilità assegnate, e verranno, inoltre, individuate le ulteriori aziende finanziabili nel caso in cui siano rese disponibili ulteriori risorse.

La graduatoria verrà formulata con l'osservanza dei seguenti criteri:

TIPOLOGIA A) "Costituzione di nuove società cooperative" :

Priorità assoluta per le cooperative costituite da giovani agricoltori di età non superiore a 40 anni.

In relazione al numero dei soci:

per ogni socio conferente o lavoratore, fino ad un massimo di punti 20. punti 1

Come azione positiva per le pari opportunità tra uomo e donna e per favorire l'imprenditoria femminile in agricoltura:

per ogni socio conferente o lavoratore donna punti 1

In relazione alla ubicazione territoriale classificata sulla base della normativa regionale vigente:

zona montane

punti 5

zona depressa e svantaggiata

punti 3

Zone **dei**
altre zone

punti 3
punti 1

In relazione all'oggetto sociale prevalente:



di produzione	punti 5
di servizi in agricoltura	punti 3
di trasformazione e commercializzazione	punti 2
In relazione al capitale sociale versato: per 516 €, fino ad un massimo di 5 punti	punti 0,1

In relazione al settore di attività prevalente:

Settore produzioni di qualità (DOC, DOP, IGP, Biologiche)	punti 5
settore trasformazione e commercializzazione	punti 3
settore zootecnico	punti 3
altri settori	punti 1

Tra le istanze a pari punti verrà data priorità alle istanze presentate da società cooperative con un'età media dei soci minore.

TIPOLOGIA C) Aggregazione produttiva e/o commerciale

In relazione all'entità delle unità aggregate:

per ogni socio conferente o lavoratore, fino ad un massimo di punti 20,	punti 1
---	---------

Come azione positiva per le pari opportunità tra uomo e donna e per favorire l'imprenditoria femminile in agricoltura:

per ogni socio conferente o lavoratore donna	punti 1
--	---------

In relazione alla ubicazione territoriale classificata sulla base della normativa regionale vigente:

zona montana	punti 5
zona depressa e svantaggiata	punti 3
altre zone	punti 1

In relazione all'oggetto sociale prevalente:

- di produzione	punti 5
- di servizi in agricoltura	punti 3
- di trasformazione e commercializzazione	punti 2

In relazione al capitale sociale versato:

per 516 €, fino ad un massimo di 5 punti	punti 0,1
--	-----------

In relazione al settore di attività prevalente:

Settore produzioni di qualità (DOC, DOP, IGP, Biologiche)	punti 5
settore trasformazione e commercializzazione	punti 3
settore zootecnico	punti 3
altri settori	punti 1

Tra le istanze a pari punti verrà data priorità alle istanze presentate da società cooperative con un'età media dei soci minore.

TIPOLOGIA G) aumento del capitale sociale.

In relazione all'entità dell'aumento di capitale:

per 5.164 €, fino ad un massimo di punti 20,	punti 0,2
--	-----------

Per la presenza in azienda o l'ingresso di giovani di età non superiore a 40 anni:

per ogni socio	punti 1
----------------	---------

Come azione positiva per le pari opportunità tra uomo e donna e per favorire l'imprenditoria femminile in agricoltura:

per ogni socio donna	punti 1
----------------------	---------

In relazione alla ubicazione territoriale classificata sulla base della normativa regionale vigente:

zona montana	punti 5
zona depressa e svantaggiata	punti 3



altre zone punti 1

In relazione all'oggetto sociale prevalente:

- di produzione zootechnica e della pesca punti 5
- di trasformazione e commercializzazione punti 3
- altri punti 1

Tra le istanze a pari punti verrà data priorità alle istanze presentate da società cooperative con un'età media dei soci minore.

ART. 10 Formazione delle graduatorie

Sulla scorta delle risultanze istruttorie, delle priorità e dei criteri di selezione di cui agli artt. 7 e 8, si darà luogo alla formazione di una graduatoria per ogni tipologia di intervento prevista.

Sulla base di tali graduatorie verranno individuati i soggetti che beneficeranno in prima istanza delle disponibilità finanziarie assegnate per tipologia di intervento e quelli che potranno usufruire di eventuali successive assegnazioni, a valere sulle ulteriori disponibilità di fondi residuanti da azioni di rinuncia o di revoca da parte o nei confronti dei primi assegnatari.

Le graduatorie per tipologia di intervento delle iniziative ammissibili sono approvate dal Dirigente del Servizio Aiuti alle Imprese con propria determinazione con la quale provvede ad impegnare i relativi fondi nella medesima Determinazione viene proclamata la declaratoria delle domande irricevibili ed inammissibili. I provvedimenti di approvazione delle graduatorie, le declaratorie di inammissibilità e irricevibilità delle domande sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione:

ART. 11 Comunicazione dell'ammissione ai benifici

Ai richiedenti utilmente collocati nella graduatoria di ammissibilità e per i quali sussistono le disponibilità di bilancio necessarie, sarà inviato il provvedimento di concessione dei benefici pubblici con la indicazione della spesa ammissibile e del contributo assentito. Nel provvedimento di concessione verranno indicate le prescrizioni cui la Società beneficiaria dovrà attenersi. La ditta beneficiaria, per le tipologie riconducibili agli investimenti, potrà discrezionalmente programmare l'inizio e fine lavori nell'arco temporale di anni 3 dalla data di rilascio del nulla osta.

La validità del provvedimento di concessione resta subordinata all'invio con nota raccomandata A.R. entro il termine preventivo di trenta giorni dal suo ricevimento, della eventuale documentazione richiesta e, per le tipologie riconducibili agli investimenti, del programma dei lavori nel quale deve essere indicata la data di inizio e fine lavori ed il calendario degli interventi programmati previsti nella domanda di aiuti.

Decorso inutilmente tale termine, la concessione sarà ritenuta tacitamente rinunciata e la domanda verrà dichiarata decaduta.

ART. 12 Affidamento dei lavori

Per gli interventi di cui all'art. 2 Tipologie G), all'affidamento delle opere o forniture si provvede: per i lavori edili ed affini, mediante trattativa privata preceduta da gara uffiosa con invito di un congruo numero di ditte specializzate (per le opere edilizie previste all'art. 2 Tipologia G) possono essere eseguite anche in economia o in economia diretta qualora la legislazione vigente in termini di utilizzo della manodopera agricola e i contratti nazionali collettivi di lavoro ad essa riconducibili lo consentano). La documentazione relativa alle procedure, o attestazioni comprovanti le metodologie di affidamento lavori e di esecuzione degli stessi di cui al presente comma debbono essere conservate nel "fascicolo aziendale";



per l'acquisto di macchinari attrezzature e impianti e strutture prefabbricate dovranno essere richiesti almeno due preventivi di ditte diverse e la scelta dovrà ricadere su quello che in rapporto qualità prezzo risulta essere più vantaggioso. Potrà essere acquisito un unico preventivo nel caso di inserimento di nuova attrezzatura, macchinario, impianto o struttura prefabbricata in linee produttive esistenti o strutture prefabbricate da ampliare tale scelta dovrà essere ratificata dal Consiglio di amministrazione della Cooperativa. I preventivi debbono essere conservati nel "fascicolo aziendale".

ART. 13 **Esecuzione delle opere e proroghe**

Per gli interventi di cui all'art. 2 Tipologie G) il beneficiario è tenuto ad attivare gli investimenti cui il beneficio è riferito entro i termini previsti dal programma dei lavori, dandone comunicazione al Servizio Aiuti alle Imprese entro il termine di 30 giorni dall'inizio lavori. Il certificata con la data di inizio dei lavori a firma del Direttore dei lavori o del Legale rappresentante della Cooperativa, deve essere conservato nel La documentazione relativa alle procedure, o attestazioni comprovanti le metodologie di affidamento lavori e di esecuzione degli stessi di cui al presente comma debbono essere conservate nel "fascicolo aziendale". È concedibile un'eventuale proroga, per giustificati motivi, da richiedere prima della scadenza del periodo utile programmato per l'avvio delle opere:

Nelle more di approvazione delle graduatorie e della successiva emissione dei nulla-osta di concessione agli aventi titolo potrà essere concessa l'autorizzazione provvisoria all'inizio anticipato dei lavori previa presentazione di specifica richiesta corredata da relazione che specifichi i motivi e evidenzi ragioni e situazioni di urgenza che rendano improcrastinabile l'avvio immediato degli investimenti. L'autorizzazione provvisoria sarà rilasciata dal Dirigente del Servizio Aiuti alle Imprese previa verifica della completezza documentale della domanda di finanziamento, fermo restando che l'esecuzione dei lavori e degli acquisti ricade nella piena autonomia e responsabilità dell'organismo richiedente, che resta comunque impegnato a realizzare le opere nel rispetto di tutte le procedure e norme vigenti in materia e non impegna in alcun modo l'Amministrazione regionale al finanziamento ne condiziona il potere decisionale nella fase procedurale di formulazione delle graduatorie.

Gli interventi programmati dovranno essere ultimati entro i termini fissati nel programma dei lavori, salvo proroga, concedibile per giustificati motivi, da richiedere prima della scadenza del tempo utile programmato. La realizzazione delle opere deve, comunque, avvenire entro il termine di anni 3 dalla data di rilascio del nulla osta.

La concessione o il diniego di proroga sono attribuiti alla competenza del Dirigente del Servizio Aiuti alle Imprese.

Al mancato rispetto dei termini programmati consegue la decadenza dal beneficio accordato con il recupero di eventuali contributi liquidati nei modi e nei tempi stabiliti dal Regolamento Regionale n. 6 del 9.03.1992.

ART. 14 **Ammissibilità documenti giustificativi di spesa**

Saranno riconosciuti ammissibili i documenti giustificativi riguardanti le seguenti spese :

- Per le tipologie A e C) esclusivamente le spese, sostenute e documentate, successive al 1 gennaio 2001.
- Per le tipologie G e H) esclusivamente le spese, sostenute e documentate, successive alla presentazione della domanda ai sensi del presente avviso.

Sono ammissibili spese sostenute successivamente alla presentazione di altra domanda di aiuto ai sensi di normative regionali, nazionali, o comunitarie, relativamente agli interventi non finanziati o finanziati parzialmente.



ART. 15

Varianti

I beneficiari dei progetti ammessi a finanziamento limitatamente agli interventi di cui all'art. 2 Tipologia G) potranno richiedere, per particolari motivazioni tecniche ed economiche o per cause di forza maggiore, varianti **sostanziali** alle opere previste, (per le varianti di minore entità, nell'ambito della discrezionalità che le norme assegnano al Direttore dei Lavori, non abbisognano di preventiva autorizzazione e saranno oggetto di sanatoria in sede di rendiconto finale).

Le varianti dovranno pervenire prima del tempo utile programmato per l'esecuzione delle opere e dovranno essere preventivamente approvate, prima della loro esecuzione, dal Dirigente del Servizio Aiuti alle Imprese.

Alla richiesta di variante dovrà essere allegata copia del business plan variato, redatta secondo lo schema allegato 3 al presente avviso.

L'approvazione delle varianti non determina comunque aumento dell'impegno di spesa assunto in sede di concessione restando a carico del beneficiario ogni onere aggiuntivo conseguente.

ART.16

Erogazione degli aiuti

Gli aiuti concessi agli aventi titolo sono erogati nei modi seguenti:

TIPOLOGIA A) "Costituzione di nuove società cooperative"

Nei tre anni successivi a quello di inizio attività, nei limiti di cui all'art. 4 comma 1 lettera a) della L.R. 7/99 dietro presentazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello per il quale si richiede il contributo di una dettagliata rendicontazione delle spese sostenute per la costituzione e/o il funzionamento, debitamente sottoscritta dal Legale rappresentante e dal Presidente del Collegio Sindacale. La richiesta di accertamento e liquidazione completa delle modalità di accreditamento del contributo da erogare da parte della Regione e di partita I.V.A.

Le spese di costituzione, verranno liquidate al 100% dell'importo ammissibile, e dovranno essere rendicontate entro il 30 giugno 2001, le spese di gestione per il primo anno andranno rendicontate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio attività (data di rilascio della partita IVA) e dovranno essere riferite alle spese effettivamente sostenute e desumibili dal bilancio di esercizio relativo.

Per le erogazioni degli aiuti previsti nei due anni, successivi a quello di inizio attività, la richiesta di contributo presentata secondo le modalità ed i termini previsti, dovrà limitarsi alle spese di funzionamento amministrativo sostenute dimostrabili desumibili dal bilancio di esercizio relativo. Per le categorie di spese di funzionamento ammissibili si rimanda, in quanto trattasi di analogia provvidenza, agli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato, (2000/C 28/02 GUCE del 1.2.2000) Capitolo 10 paragrafo 10.5.

Copia dei documenti giustificativi delle spese sostenute, elencate nel rendiconto di cui al comma precedente, nonché dei bilanci consuntivi di competenza deve essere conservata nel "fascicolo aziendale".

TIPOLOGIA C) Aggregazione produttiva e/o commerciale

Nei limiti di cui all'art. 4 comma 1 della L.R. 7/99 dietro presentazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello per il quale si richiede il contributo di una dettagliata rendicontazione delle spese sostenute per la costituzione e/o il funzionamento, debitamente sottoscritta dal Legale rappresentante e dal Presidente del Collegio Sindacale. La richiesta di accertamento e liquidazione completa delle modalità di accreditamento del contributo da erogare da parte della Regione e di partita I.V.A.

Copia dei giustificativi delle spese sostenute, elencate nel rendiconto di cui al comma precedente, nonché dei bilanci consuntivi di competenza deve essere conservata nel "fascicolo aziendale".



Per le erogazioni degli aiuti previsti nei quattro anni, successivi a quello di aggregazione, la richiesta di contributo presentata secondo le modalità ed i termini previsti, dovrà limitarsi alle spese di funzionamento amministrativo sostenute dimostrabili.

TIPOLOGIA G) aumento del capitale sociale.

Nei limiti di cui all'art. 4 comma 1 della L.R. 7/99 dietro presentazione della richiesta di liquidazione, successiva all'avvenuto versamento delle quote e relativa registrazione nel libro giornale, debitamente sottoscritta dal Legale rappresentante e dal Presidente del Collegio Sindacale. La richiesta di liquidazione completa delle modalità di accreditamento del contributo da erogare da parte della Regione e di partita I.V.A.

Alla richiesta di liquidazione deve essere allegata fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari alla quota di capitale sociale oggetto di contributo aumentata degli interessi, della durata di anni tre a garanzia della esecuzione del programma di investimenti deliberato connesso con l'aumento di capitale sociale sottoscritto e versato.

Entro giorni novanta dalla data prevista per l'ultimazione degli investimenti, e comunque entro 3 anni dalla richiesta di liquidazione, dovranno essere prodotti i documenti attestanti l'avvenuta esecuzione degli investimenti previsti.

Copia dei giustificativi delle somme per le quali si richiede il contributo, nonché dei bilanci consuntivi di competenza deve essere conservata nel "fascicolo aziendale".

Art 17 Vincoli e sanzioni

I beneficiari delle provvidenze contributive previste dal presente bando sono tenuti al puntuale rispetto dei seguenti vincoli:

- Per gli interventi relativi alla costituzione di nuove società cooperative di cui all'art. 3 tipologia A) e per quelli relativi ai progetti di aggregazione produttiva e/commerciale di cui all'art. 3 tipologia C):
 - Obbligo a mantenere in esercizio funzionale l'attività della cooperativa secondo gli scopi sociali della cooperativa stessa per un periodo non inferiore a 10 anni dalla data di costituzione della nuova cooperativa o del nuovo organismo associativo, ovvero per un periodo inferiore quando intervengano cause di forza maggiore che impediscano il conseguimento dei fini sociali, della qual cosa dovrà essere data immediata informazione al Servizio Regionale competente;
- Per gli interventi relativi ad investimenti realizzati a fronte di aumento del capitale sociale tipologia G):
 - obbligo a non distogliere dal previsto impiego, a mantenere in esercizio funzionale, a non cedere o alienare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data di accertamento finale gli immobili realizzati con i sussidi concessi e per 5 anni dalla medesima data i macchinari e le attrezzature, ovvero per un periodo inferiore quando intervengano cause di forza maggiore che impediscano il conseguimento dei fini sociali, della qual cosa dovrà essere data immediata informazione al Servizio Regionale competente;
 - obbligo di realizzare gli investimenti conformemente agli atti progettuali approvati nel tempo stabilito nel calendario dei lavori o entro quello determinatosi per effetto di proroga eventualmente concesse.

Qualora il beneficiario contravvenga a tali impegni durante il periodo vincolativo, o non dia preventiva comunicazione alla Regione delle cause di forza maggiore ricevendo il nulla osta circa il vincolo, incorrerà nella declaratoria di decadenza, e conseguente revoca delle concessioni e recupero delle somme erogate ai sensi del Regolamento regionale n. 6 del 9 marzo 1992.



ART. 18
Finanziamenti previsti

Al finanziamento delle nuove domande ammesse ai benefici dal presente avviso si provvederà mediante l'utilizzo delle risorse iscritte al Cap. 7673 del bilancio regionale per il corrente esercizio 2002, pari a complessivi € 2.075.927,08, secondo le modalità di riparto per tipologia d'intervento stabilito, a norma dell'art. 6 della legge regionale in oggetto, dalla Giunta regionale con deliberazione n. _____ del _____, nel modo che segue:

1. nuovi impegni

- quanto a € 150.000 per i benefici previsti dall'art. 4 tipologia a)
- quanto a € 250.000 per i benefici previsti dall'art. 4 tipologia c)
- quanto a € 200.000 per i benefici previsti dall'art. 4 tipologie g)

2. impegni pluriennali, per domande ammesse ai benefici nelle precedenti annualità, a valere sull'anno di competenza 2002

- quanto a € 301.000 per gli impegni pluriennali di competenza 2002 per la tipologia a)
- quanto a € 165.000 per gli impegni pluriennali di competenza 2002 per la tipologia c)

Le residue disponibilità verranno comunque utilizzate per fare fronte ad eventuali domande sulle tipologie di intervento di cui al presente avviso eccedenti le disponibilità previste dalla ripartizione, ulteriori risorse che si dovesse, comunque, rendere disponibili, verranno utilizzate per finanziare, in overboocking sulle risorse del piano di sviluppo rurale, le domande presentate da società cooperative, utilmente collocate nella graduatoria di merito di cui all'Avviso Pubblico approvato con D.G.R. n. 205/01, Misura 1.2.1 g) del Piano di Sviluppo Rurale, relativamente alla scadenza di dicembre 2002, prevedendo la possibilità di contribuire con le presenti risorse fino ad un massimo del 50% del contributo ammissibile corrispondente al 20% delle spese sostenute.

La ripartizione delle risorse riportata nella presente delibera è da considerarsi, comunque, indicativa, prevedendo che la mancata utilizzazione delle risorse previste per ogni singola tipologia potrà essere utilizzata a vantaggio della/e tipologia/e per la/e quale/i risultino domande utilmente collocate in graduatoria ma non finanziate per esaurimento delle disponibilità finanziarie.

ART. 19
Rinvio

Ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, l'unità organizzativa a cui è attribuito il procedimento è la Sezione II del Servizio Aiuti alle Imprese della Direzione regionale Attività produttive - Centro direzionale Fontivegge - Perugia. La data di inizio, la durata ed il responsabile del procedimento vengono individuate nell'art. 8 del presente avviso.

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni si intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

detbandoavviso7 –C-
Fabbri/mac

REGIONE DELL'UMBRIA
Giunta Regionale
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
La presente copia, composta di n.
facciat..., è conforme all'originale
esistente presso questo Ufficio.

Perugia il ...14... OTT 2002



L'ISTRUTTORE
M. Mercucci